
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.
Vigevano (Pavia)

Relazione di governo (2016 e *trend* sul 2015)

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.
Vigevano (Pavia)

Relazione di governo (2016 e trend sul 2015)

Bilancio consuntivo 2016

Sezionale per il sito trasparenza riferito alla relazione sul governo della società (artt. 6, cc. da 2 a 5; 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 e d.lgs. 33/2013)

SOMMARIO: 1. Aspetti introduttivi – 2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale – 3. Gli strumenti di governo

6. Aspetti introduttivi

Come da d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) si è preso atto : 1) della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale* ; 2) che detto indicatore complessivo risulta composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) di aggregare la relazione in esame riferita al bilancio consuntivo 2016 approvato con delibera di assemblea ordinaria dei soci del 29.06.2017 (anche ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013); 4) alla relazione sul governo della società da pubblicarsi sul sito di questa società; 5) che la presente relazione di governo è da approvarsi a cura dell' organo amministrativo di questa società.

Ne sarà poi data illustrazione ai soci nella prima assemblea ordinaria utile.

L'indicatore di cui sopra è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015, poi applicato al bilancio consuntivo 2016, apprezzandone il relativo *trend*.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

Il citato art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016 prevede che: «2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di*

adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società'; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, anno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4».

Il citato art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, stesso d.lgs. 175/2016, a sua volta prevede che: «2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento».

A sua volta si ricorda che ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., c.f. 01471630184 è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, del codice civile, iscritta alla CCIAA di Pavia, REA n. 200152, p.i. n. 01471630184, con capitale sociale di euro 22.925.170 milioni i.v., a partecipazione pubblica totalitaria, retta sottoforma di società per azioni (oggi) ai sensi degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*) d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e degli 1, c. 4, lett. a), e 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16 (*Società in house*), d.lgs. 175/2016, con le azioni e/o strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati, che persegue l'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 3 (*Definizioni*), c. 2, lett. fff) del citato d.lgs. 50/2016 e nel territorio dei propri enti locali soci gode di diritti esclusivi e/o speciali ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. III) e mmm) del citato codice, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete di cui al servizio della distribuzione gas naturale ai sensi del d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e relative leggi regionali di esecuzione ed attuazione e successiva normativa regionale (cfr. la l.r. 26/2003 recante *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e nazionale, del servizio di trasporto e onoranze funebri (TOF) e nel servizio *smart city*, e del servizio idrico integrato (SII) sulla base dei rapporti con Pavia Acque s.p.a. nel suo ruolo di soggetto unico d'ambito territoriale ottimale (ATO) individuato dall'ente di governo d'ATO del SII ai sensi della l.r. 21/2010 recante *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di*

risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.e.i.

6. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (k) sarà poi esteso, anche al bilancio consuntivo 2017 (e così via per i successivi esercizi tra bilanci consuntivi e relazione sul governo della società).

L'organo amministrativo si riserva di inserire, per i successivi bilanci d'esercizio, la presente relazione di governo (quale sezionale) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 recante *Riserva legale*, codice civile.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato nel 2016 come da d.lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 21,315, a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi) pesato.

Nel 2016 il trend dell'indicatore complessivo in esame è migliorato a 24,971.

E più esattamente:

2015 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve 8.329	+ risultato di esercizio 541	risultato operativo netto 377	patrimonio netto 77.895	valore della produzione 16.432	risultato di esercizio 541
- passivo corrente a breve 7.303	+ ammortamenti e svalutazioni 1.368	/valore della produzione 16.432	/capitale dei terzi 11.250	/attività totali 89.145	/valore della produzione 16.432
/patrimonio netto 77.895 = • 1,2	/valore della produzione 16.432 = • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,015	= 0,174	= 0,029	= 20,772	= 0,276	= 0,049
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					21,315

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

2016 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve 8.779	+ risultato di esercizio 1.458	risultato operativo netto 1.881	patrimonio netto 79.093	valore della produzione 15.628	risultato di esercizio 1.458
- passivo corrente a breve 5.302 /patrimonio netto 79.093	+ ammortamenti e svalutazioni 1.322 /valore della produzione 15.628	/valore della produzione 15.628	/capitale dei terzi 9.843	/attività totali 88.936	/valore della produzione 15.628
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,052	= 0,266	= 0,144	= 24,106	= 0,263	= 0,140
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					24,971

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

E – in filigrana – a livello di trend:

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. /da bilancio consuntivo omogeneo 2015 e 2016

(tav. 3)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	0,015	0,174	0,029	20,772	0,276	0,049	21,315
2016	0,052	0,266	0,144	24,106	0,263	0,140	24,971
Trend	+	+	+	+	-	+	+

(Fonte : tavv. 1 e 2)

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

In relazione agli specifici programmi di valutazione del rischio da crisi aziendale questa società estenderà l'applicazione dell'indicatore complessivo di cui sopra – in via omogenea e quindi comparabile – a livello di bilancio consuntivo, prevedendo anche per essi la relazione sul governo e connessa pubblicità.

Nè si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

Il “lievito madre” del sensibile miglioramento delle *performances* di bilancio 2016 rispetto al 2015 è da individuarsi nella sensibile riduzione del capitale dei terzi passato (in euro 000) da euro 11.250 del 2015 ad euro 9.843 (indice D).

A tale fattore (di fondamentale importanza strategica ai fini dell’analisi del rischio da *default*), si è affiancato (cfr. l’indice A) il decremento del passivo corrente a breve passato da (sempre in euro 000) da euro 7.303 del 2015 ad euro 5.302 del 2016.

Il *cash flow* stretto (pari al numeratore dell’indice B) è passato (sempre in euro 000) da euro 1.909 del 2015 (pari all’ 11,6% del valore della produzione) ad euro 2.780 del 2016 (pari al 17,8%).

In definitiva un indice complessivo di rischio da crisi aziendale pari nel 2016 a 24,971, inerpica l’azienda sui sentieri d’altura capaci di porla in sicurezza rispetto all’ipotesi di *default*.

3. **Gli strumenti di governo**

A sua volta l’art. 6 (*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4».

L’intento dell’organo amministrativo è quello, all’interno dei propri obiettivi di mandato, di tenere presente che nel 2017, già esiste il codice etico (di pagg. 28), revisionato il 29/9/2017, già in simmetria informativa con quanto previsto dal citato art. 6 c. 3, lett. c), TU 2016; di dare

luogo nel 2018 a quanto previsto nella lett. b); riservandosi di valutare entro il 31/12/2018 le attività previste dalla lett. a) o dalla lett. d) di tale art. 6, c. 3, TU 2016.

Il tutto tenendo presente che:

a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa : (i) sussistendone le circostanze, l'applicazione della separazione contabile previsto dall' art. 6, c. 1, in deroga all' art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) per le sole società *in house* il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP sussistendo l'esimente all'applicazione di detto codice per le società miste ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5 e quindi 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), cc. da 3 a 9, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP, e art. 3, c. 1, lett. fff) d.lgs. 50/2016; (vi) per le sole società *in house* l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP (mentre per le società miste si applicherà (oggi) il dettato degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 e 180 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, TUSPP).

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all'attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all'interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO o altre norme) e dall'altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell'art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull'efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all'assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L'efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L'ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all'adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall'organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d'impresa**, sono previsti dall'art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato

TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell'impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d'azione dell'impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività sub 1a, noto sub 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a sub 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare sub 1a e 1b e sub 2a e 2b; 3b) l'apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti sub 1b.

Ne deriverà un crescente potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale", approvato nell'aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Il citato cronoprogramma tiene quindi conto delle caratteristiche organizzative della società, e dell'attività svolta dalla medesima, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, che così si riepiloga: lett. c) già in corso; lett. b) nel 2018; lett. a) e d) sulla base delle decisioni che saranno in tal senso assunte entro il 31/12/2018 da parte dell'organo amministrativo di questa società.

Vigevano, 20 novembre 2017

ASM Vigevano e Lomellina Spa
L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Zorzoli

